

ORDINANZA DELLA CORTE

5 marzo 1986 \*

Nel procedimento 69/85,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

**Wünsche Handelsgesellschaft GmbH & Co.**, con sede in Amburgo,

e

**Repubblica federale di Germania**, rappresentata dal Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Frankfurt am Main,

domanda vertente sulla validità della sentenza della Corte 12 aprile 1984 e sulla validità dell'art. 1, del regolamento n. 3429/80 (misure di salvaguardia all'importazione di conserve di funghi coltivati),

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, U. Everling, K. Bahlmann e R. Joliet, presidenti di sezione, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, Y. Galmot, C. Kakouris, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini  
cancelliere: P. Heim

sentito il parere dell'avvocato generale,

ha pronunziato la seguente

\* Lingua processuale: il tedesco.

## ORDINANZA

Con ordinanza 21 febbraio 1985, pervenuta alla Corte il 15 marzo 1985, il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, delle questioni pregiudiziali relative alla validità della sentenza della Corte 12 aprile 1984 (Wünsche Handelsgesellschaft/Repubblica federale di Germania, 345/82, Racc. pag. 1995) e alla validità dell'art. 1, del regolamento della Commissione 29 dicembre 1980, n. 3429, che stabilisce i provvedimenti di salvaguardia all'importazione di conserve di funghi coltivati (GU L 358, pag. 66).

Le questioni sono state sollevate nel contesto di una lite fra le stesse parti nella causa principale che aveva dato origine al procedimento pregiudiziale terminato con la sopramenzionata sentenza 12 aprile 1984.

A norma dell'art. 1 del regolamento della Commissione n. 3429/80, la messa in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi coltivati, di cui alla sottovoce 20.02 A della tariffa doganale comune, che superasse i quantitativi stabiliti dallo stesso regolamento era subordinata, nel periodo 1° gennaio — 31 marzo 1981, alla riscossione di un importo supplementare di 175 ECU il quintale netto, come « misura di salvaguardia ».

La lite principale trae origine dal fatto che la Wünsche non era stata dispensata, benché lo avesse chiesto, dal pagamento di quest'importo supplementare e l'organo nazionale competente invocava il sopramenzionato regolamento della Commissione n. 3429/80 come fondamento della propria decisione.

Il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, dinanzi al quale era pendente la lite, avanzava dubbi circa la validità dell'art. 1 del suddetto regolamento della Commissione motivando che:

— in primo luogo, la Wünsche aveva dimostrato, producendo statistiche ufficiali, che le condizioni alle quali i regolamenti di base del Consiglio subordinavano l'adozione di provvedimenti di salvaguardia da parte della Commissione non erano soddisfatte, cioè il rischio di grave perturbazione sul mercato dei funghi in conserva. Il giudice proponente chiedeva quindi alla Corte di accertare se dette condizioni fossero soddisfatte o di fornirgli indicazioni in proposito;

- in secondo luogo, la Commissione non aveva il potere di adottare provvedimenti di salvaguardia diversi da quelli contemplati dal regolamento del Consiglio 14 marzo 1977, n. 521 (GU L 73, pag. 28) il quale, secondo il giudice proponente, conteneva un elenco tassativo.
- 6 Nella sopramenzionata sentenza 12 aprile 1984, la Corte ha dichiarato che:
- « l'esame della questione sollevata dal Verwaltungsgericht Frankfurt am Main non ha rivelato elementi atti ad inficiare la validità del regolamento della Commissione n. 3429/80 ».
- 7 Dal fascicolo si desume che il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main ha invitato la Wünsche a presentare osservazioni su detta sentenza. Questa ha sostenuto ch'essa era inficiata da gravi trasgressioni del diritto e che queste trasgressioni le toglievano qualsiasi forza cogente.
- 8 Così stando le cose, il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main decideva di sospendere nuovamente il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
- 1) Se la sentenza 12 aprile 1984 (causa 345/82) della prima sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee violi i principi generali del diritto comunitario ed in particolare il principio del contraddittorio o il principio del giudice naturale, in quanto:
    - a) non è stato esaminato l'assunto dell'attrice nella parte in cui viene contestata l'esattezza delle statistiche utilizzate dalla Commissione ed in particolare non è stata effettuata l'assunzione di prove;
    - b) la Corte di giustizia ha proceduto ad un accertamento dei fatti, per il quale è competente il giudice proponente.
- In caso di soluzione negativa della questione sub 1):*
- 2) Se la sentenza summenzionata debba essere interpretata nel senso che l'art. 14, n. 1, del regolamento (CEE) n. 516 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 73 del 21.3.1977):

a) attribuisce alla Commissione, qualora si tratti di stabilire se sussista una perturbazione del mercato, un potere discrezionale non solo in merito alla valutazione di dati statistici, ma anche in merito all'accertamento della veridicità degli stessi,

oppure

b) implica che le statistiche ufficiali messe a disposizione della Commissione, ai fini del controllo della situazione del mercato e dell'eventuale adozione di provvedimenti di salvaguardia, dai competenti uffici governativi degli Stati membri sono sottratte al controllo giurisdizionale.

*In caso di soluzione affermativa della questione sub 2):*

3) Se l'art. 14, n. 2, del regolamento n. 516/77, nell'interpretazione datane con la sentenza 12 aprile 1984, sia invalido, perché incompatibile con disposizioni comunitarie di rango superiore, in particolare con il principio di legalità dell'azione amministrativa (cfr. questione 2, sub a), o con il principio della tutela giuridica integrale (cfr. questione 2, sub b).

*In caso di soluzione affermativa della questione sub 1) o sub 3):*

4) Se il giudice proponente sia vincolato dalla sentenza emessa dalla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, relativamente alla stessa causa principale, anche nel caso in cui tale sentenza sia stata emanata con violazione del principio del contraddittorio o del principio del giudice naturale oppure sia fondata su una base legale invalida.

*In caso di soluzione negativa della questione sub 4):*

5) Se sia valido l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3429 della Commissione, del 29 dicembre 1980, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi di coltivazione (GU L 358 del 31.12.1980) ».

Dall'ordinanza di rinvio emerge espressamente che nelle questioni da 1 a 3 il giudice nazionale chiede alla Corte se la sopramenzionata sentenza 12 aprile 1984 sia invalida; nella questione n. 4 si chiede alla Corte se, in caso affermativo, la sen-

tenza sia cionondimeno vincolante per il giudice proponente; infine, nella questione n. 5 si chiede di nuovo alla Corte se l'art. 1 del sopramenzionato regolamento della Commissione n. 3429/80 sia valido.

### Sulle tre prime questioni

- 10 Tenuto conto dell'oggetto delle questioni, si deve stabilire se una sentenza della Corte, pronunciata in via pregiudiziale, vada annoverata fra gli atti delle istituzioni delle Comunità che possono dar luogo ad un procedimento pregiudiziale vertente sulla validità a norma dell'art. 177 e se la Corte sia competente a pronunciarsi sulle questioni stesse.
- 11 La competenza della Corte in proposito dev'essere valutata alla luce dell'art. 177 del trattato nel suo complesso e della ripartizione di competenze effettuata da questa disposizione fra i giudici nazionali e la Corte.
- 12 Come la Corte ha già affermato, la collaborazione giudiziaria istituita dall'art. 177 fra i giudici nazionali e la Corte mira a garantire l'uniforme applicazione del diritto comunitario nel complesso degli Stati membri (sentenza 1° dicembre 1965, *Schwarze/Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel*, Racc. pag. 910).
- 13 Ne consegue che la sentenza con la quale la Corte si pronuncia in via pregiudiziale sull'interpretazione o sulla validità di un atto adottato da un'istituzione della Comunità risolve, con la forza del giudicato, una o più questioni di diritto comunitario e vincola il giudice nazionale per la definizione della lite principale.
- 14 Va osservato inoltre che gli artt. da 38 a 41 dello statuto della Corte enumerano tassativamente i mezzi d'impugnazione straordinari che consentono di rimettere in discussione l'efficacia propria delle sentenze della Corte e che, data la mancanza di parti in causa, dette disposizioni non si applicano alle sentenze pronunziate in via pregiudiziale.

L'efficacia propria della sentenza pregiudiziale non osta tuttavia a che il giudice nazionale destinatario della sentenza stessa possa ritenere necessario rivolgersi nuovamente alla Corte prima di dirimere la lite principale. Secondo la costante giurisprudenza, la domanda può essere dovuta al fatto che il giudice nazionale si trova di fronte a difficoltà di comprensione o di applicazione della sentenza, ch'egli sottopone alla Corte una nuova questione giuridica o infine ch'egli le sottopone nuovi dati di valutazione atti ad indurre la Corte a risolvere altrimenti una questione che era già stata sollevata. Tuttavia, questa facoltà di rivolgersi nuovamente alla Corte non può consentire di contestare la validità della sentenza già pronunciata, a meno che non si voglia rimettere in discussione la ripartizione di competenze effettuata dall'art. 177 del trattato fra i giudici nazionali e la Corte.

Da quanto precede discende che la sentenza della Corte pronunciata in via pregiudiziale non rientra fra gli atti delle istituzioni della Comunità che possono dar luogo ad un procedimento pregiudiziale vertente sulla validità a norma dell'art. 177 e che, di conseguenza, la Corte non è competente a statuire sulle tre prime questioni sollevate.

#### **Sulla quarta e sulla quinta questione**

Poiché la quarta questione è stata sollevata unicamente per il caso in cui la Corte avesse dichiarato invalida la propria sentenza 12 aprile 1984, non è il caso di prenderla in esame.

Con la quinta questione il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main si limita a sottoporre nuovamente alla Corte il problema della validità dell'art. 1, del regolamento n. 3429/80 che ha costituito oggetto della sopramenzionata sentenza 12 aprile 1984, senza fornire dati di valutazione, in particolare per quanto riguarda le statistiche, che non siano già stati esaminati dalla Corte nel precedente giudizio. Da quanto precede discende che non è il caso di esaminare nemmeno la quinta questione.

La Corte, dato che a norma dell'art. 92, § 2, del regolamento di procedura, l'improcedibilità per motivi di ordine pubblico può in qualsiasi momento venire da essa rilevata d'ufficio, ha deciso di statuire, senza fase orale, secondo quanto stabilito dall'art. 91, §§ 3 e 4 dello stesso regolamento.

## Sulle spese

20. Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede.

- 1) La Corte non è competente a statuire sulle tre prime questioni.
- 2) Non vi è motivo di statuire sulla quarta e sulla quinta questione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 marzo 1986.

Il cancelliere  
P. Heim

Il presidente  
A. J. Mackenzie Stuart